



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE

Nella procedura esecutiva avente n. 1088/2013 R.G.E.,

il Giudice

vista la nota depositata dal professionista delegato alla vendita;

rilevato che l'ultimo esperimento d'asta è andato deserto;

evidenziato che, alla luce del numero di esperimenti di vendita fino ad ora svolti, l'effettuazione di una gara telematica risulterebbe *“pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”* ex art. 569, c. 4, c.p.c.;

visto l'art. 591 *ter* c.p.c.;

DISPONE

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita senza incanto al valore (c.d. prezzo base) pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita tenuto diminuito di un quinto e che, in caso di esito infruttuoso, esperisca un ulteriore tentativo di vendita, sempre senza incanto, ad un prezzo pari al precedente prezzo base diminuito di un ulteriore quinto, avendo sempre cura di precisare nell'avviso di vendita che saranno considerate valide le offerte anche inferiori di un quarto rispetto al prezzo così come determinato;

DISPONE

che il professionista delegato indichi sempre il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima, attenendosi nel resto al contenuto della delega già conferita (per come da ultimo aggiornata, con riferimento al profilo della pubblicità, con provvedimento del 2.2.2026).

Si comunichi.

Milano, 02/03/2026

IL GIUDICE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA